

# COMUNE DI MONTALLEGRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## ORDINANZA SINDACALE

N° 4 del 23 marzo 2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Autorizzazione al trasporto e consegna a domicilio di generi di prima necessità.

### IL SINDACO

Considerato l'evolversi della situazione relativa all'emergenza epidemiologica derivante dal nuovo coronavirus COVID-19, che impone di adottare ulteriori misure per la prevenzione del contagio;

Viste le disposizioni di contenimento e di contrasto del contagio diramate con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che in questo comune è stato accertato un primo caso di contagio;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento al fine della salvaguardia della salute pubblica;

Considerato che, in un clima di grande collaborazione e solidarietà, l'A.C. ha chiesto la disponibilità ai commercianti locali di attivare un servizio di consegna a domicilio della spesa, in primo luogo dei beni di prima necessità, per limitare al minimo gli spostamenti e per agevolare chi è impossibilitato ad uscire anche solo per necessità;

Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli enti locali;

Visto il TUEL di cui al D.lgs 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 50 e 54;

#### ORDINA

con effetto immediato dalla data odierna fino a nuove disposizioni che verranno emanate dalle competenti Autorità, si autorizza il trasporto e la consegna a domicilio di generi di prima necessità, che deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente tanto per il confezionamento che per il trasporto e deve cessare entro le 18,00.

I soggetti impegnati in questo servizio devono essere dotati dal datore di lavoro di tutti i dispositivi di protezione individuale atti a mitigare al massimo i rischi di eventuale contagio da COVID 19.


Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaciai, vanno limitate ad una sola volta al giorno e da un solo componente del nucleo familiare.

#### SI RICORDA GLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE PER I QUALI

- E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.
- Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
- E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco
- E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
- E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
- Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

Dalla residenza municipale, li 23 marzo 2020



Il Sindaco

Geom. Caterina Scalia